

Forlì, 11/04/2023

**Oggetto: Info 06-23 Restrizione diisocianati UE-REACH**

Gentili Clienti,  
con la presente Vi informiamo dell'introduzione del REGOLAMENTO (UE) 2020/1149 DELLA COMMISSIONE del 3 agosto 2020 recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio **concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda i diisocianati.**

Il regolamento (UE) 2020/1149 introduce una restrizione che mira a limitare l'uso dei diisocianati in applicazioni industriali e professionali ai casi in cui è attuata una combinazione di misure tecniche e organizzative ed è stato seguito un corso di formazione. Per «utilizzatori industriali e professionali» si intendono **tutti i lavoratori e i lavoratori autonomi che manipolano diisocianati in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali o sono incaricati della supervisione di tali compiti.**

La restrizione stabilisce i requisiti per l'uso e l'immissione in commercio di diisocianati in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi professionali o industriali con una concentrazione di diisocianati liberi superiore allo 0,1% in peso. In particolare, la restrizione stabilisce:

- ***Requisiti minimi relativi alla formazione degli utilizzatori industriali e professionali (entro il 24 agosto 2023), fatti salvi eventuali obblighi nazionali più rigorosi negli Stati membri.***
- ***Requisiti relativi ai fornitori di diisocianati che devono mettere a disposizione i materiali didattici nelle lingue ufficiali degli Stati membri in cui forniscono le sostanze e le miscele.***
- ***Obbligo per i fornitori di diisocianati di includere informazioni sull'imballaggio relative ai requisiti della formazione entro il 24 febbraio 2022.***
- ***Prova documentale obbligatoria in cui il datore di lavoro o il lavoratore autonomo documentano il completamento con esito positivo della formazione, che deve essere rinnovata almeno ogni cinque anni.***
- ***Obbligo per gli Stati membri di riferire riguardo ai progressi e all'impatto della restrizione.***

**[PER CONSULTARE IL TESTO NORMATIVO UFFICIALE... FAI CLIC QUI...](#)**

Restiamo a Vostra disposizione per ulteriori informazioni e per l'affiancamento della nostra consulenza tecnica in materia.

Cordiali Saluti,

Relyon srl Società Unipersonale